



CITTÀ DI BORGARO TORINESE
Provincia di Torino

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 3

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 DELLA I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **18** e minuti **30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GAMBINO CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
BARREA VINCENZO	CONSIGLIERE	P	
CHIANCONE FABRIZIO	CONSIGLIERE	P	
BURDISSO FEDERICA	CONSIGLIERE	P	
LIONETTI ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	
MAININI MARIA	CONSIGLIERE		G
CASOTTI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	P	
SPINELLI LUIGI	CONSIGLIERE	P	
PONCHIONE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	
CESCON FABIANA	CONSIGLIERE	P	
MAURIN MARCELLA	CONSIGLIERE	P	
MARINO FRANCO	CONSIGLIERE		G
LATELLA MARCO	CONSIGLIERE	P	
SCIANDRA CRISTIANA	CONSIGLIERE	P	
FERRICCHIO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P	
TORTOLA CINZIA	CONSIGLIERE	P	
CAROZZA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P	
Totale		15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. ANTONIO CONATO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **LIONETTI ANTONELLA** nella sua qualità di VICE PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 5 in data 17.03.2018 del 2° Settore: “Finanza – Tributi” inerente: “Approvazione delle aliquote e delle tariffe per l’anno 2018 della I.U.C. – Imposta Unica Comunale. Provvedimenti.“;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:

.....

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 di differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018 di ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del suddetto termine;

VISTA la legge di bilancio 2018 Legge 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO l’art. 1 comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha confermato lo stesso impianto impositivo previsto per IMU e TASI per il precedente anno;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati

a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TARI**

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 eseguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTO in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potesse mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento poteva essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

VISTO l'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/17 che, attraverso la modifica dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15, estende al 2018, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti

locali in cui si prevedono aumenti dei tributi, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI), degli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto, nonché dei comuni istituiti a seguito di fusione;

VISTA la deliberazione C.C. n. 22 del 26.05.2016 con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe I.U.C. per l'anno 2016;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** per l'anno 2018 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2017;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, con l'eccezione di un ulteriore aumento dello 0,80 per mille sulla TASI da destinare a detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non poteva nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37 L. 205/17, il Comune potrà mantenere come per il 2017 anche per il 2018, l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, con l'eccezione di un ulteriore aumento dello 0,80 per mille sulla TASI da destinare a detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1,00 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
----------------------	-------

Servizi generali e di amministrazione (quota parte)	€ 405.000,00
Illuminazione pubblica e relativa manutenzione	€ 465.000,00
Manutenzione del verde pubblico	€ 200.000,00
Gestione rete stradale com.le, viabilità, segnaletica, circolaz. stradale, manutenzioni	€ 45.000,00
Sgombero neve	€ 35.500,00
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 214000,00
Servizio di protezione civile	€ 6.000,00
Servizi cimiteriali	€ 70.200,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 23.000,00
Servizi socio-assistenziali	€ 454.000,00
TOTALE	€ 1.917.700,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **TASSA RIFIUTI (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che il Comune deve approvare le tariffe ai fini TARI, sulla scorta dei costi del Piano Finanziario 2018 in approvazione, per consentire la copertura del costo integrale del servizio, applicando i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

CONSIDERATO altresì che a partire dal 2018 gli Enti Locali dovranno prendere in considerazione, per la prima volta, per la determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento rifiuti, anche le risultanze dei fabbisogni standard secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 653, legge 147/2013).

VISTE in materia le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF in data 8 febbraio 2018 che chiariscono le modalità applicative della norma e forniscono un supporto per l'interpretazione della stessa;

VISTO il supporto fornito da Ifel che ha messo a disposizione degli Enti una serie di indicazioni operative e un applicativo di simulazione per calcolare l'importo dei fabbisogni standard ai sensi dell'allegato 2 delle Linee Guida di cui sopra, da cui risulta per il nostro Comune un importo pari ad € 1.591.738,78;

CONSIDERATO tuttavia che tale importo:

- non comprende le voci del Piano Finanziario relative a Costi Comuni e Accantonamenti, nonché interventi di recupero e sanificazioni che il Comune intende gestire autonomamente per un totale complessivo di costi non previsti dai fabbisogni standard pari a circa € 575.000,00
- è calcolato con riferimento ai costi relativi all'anno 2015 e pertanto sicuramente da rivalutare

CONSIDERATO che lo stesso MEF sottolinea come l'attuale fase vada considerata di prima attuazione del comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione, pertanto si possa procedere con una semplice una presa d'atto delle risultanze dei fabbisogni standard riservandosi per il futuro un progressivo allineamento.

CONSIDERATO inoltre che le Linee Guida del MEF precisano:

- ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi:

1. come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare": dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;

2. gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate.

- La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non "ottimale" del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul costo;

- Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l'ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF.

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653".

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire, in ottemperanza all'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	<i>Acconto</i>	16 giugno
	<i>Saldo</i>	16 dicembre
TASI	<i>Acconto</i>	16 giugno
	<i>Saldo</i>	16 dicembre
TARI	<i>Acconto</i>	11 giugno
	<i>Acconto</i>	10 settembre
	<i>Saldo</i>	10 dicembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (**IMU**), del Tributo sui servi indivisibili (**TASI**) e della Tassa sui rifiuti (**TARI**);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell'08/03/18 ad oggetto "Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2018 della I.U.C. – imposta unica comunale. Provvedimenti", immediatamente esecutiva;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni delle vigenti normative tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014;

VISTO il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2014 n. 88;

VISTO il Decreto Legge 66/2014 coordinato con la Legge di conversione 89/2014;

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

SI PROPONE

Per i motivi in premessa esposti:

- **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

A) Imposta municipale propria (IMU)

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2018:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.	3,00
Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2, C/6 e C/7, pertinenze dell'abitazione principale nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.	3,00
Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.	3,00
Unità immobiliari classate in categoria A (non adibite ad abitazione principale)	9,60
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (escluse le pertinenze) alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none">▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98;▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98; Unità immobiliari locate il cui canone di locazione risulti ridotto di almeno il 15% (art. 19, comma 1-bis D.L. 133/14 convertito in Legge 164/14)	4,60
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	7,60
Unità immobiliari classate in categoria B	7,60
Unità immobiliari classate in categoria C1	7,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C2 – C6 – C7	9,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C3 - C4 - C5	7,60
Unità immobiliari classate in categoria D	9,60
Aree edificabili	9,60
Altri immobili	7,60

2. **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00=.

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1-A8-A9)	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

2. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
3. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 19,43 per cento.

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

1. **APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario e la relazione illustrativa, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .
2. **DARE ATTO** che la TARI per l'anno 2018 è calcolata sulla base di un costo pari ad € **2.481.702,00**, oltre TEFA 5,00%.
3. **DETERMINARE** per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,0840	42,0912
2 componenti	1,2738	84,1823
3 componenti	1,4228	105,2279
4 componenti	1,5448	115,7507
5 componenti	1,6667	152,5805
6 o più componenti	1,7616	178,8874

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	TARIFFA ANNO 2018
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,8352	1,1415	2,9767
2. Cinematografi e teatri	1,3152	0,7683	2,0835
3. Autorimesse e magazzini senza	1,8352	1,0757	2,9109

alcuna vendita diretta			
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,6917	1,5828	4,2745
5. Stabilimenti balneari	1,9576	1,1459	3,1035
6. Esposizioni, autosaloni	1,5599	0,9264	2,4863
7. Alberghi con ristorante	4,8939	2,8758	7,7697
8. Alberghi senza ristorante	3,3034	1,9494	5,2528
9. Case di cura e riposo	3,0587	1,8001	4,8588
10.Ospedale	3,2728	1,9340	5,2068
11.Uffici, agenzie, studi professionali	4,6492	2,7331	7,3823
12.Banche ed istituti di credito	1,8658	1,1042	2,9700
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,1293	2,1294	6,2587
14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,6705	2,1953	5,8658
15.Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,5387	1,4950	4,0337
16.Banchi di mercato beni durevoli	5,4445	3,2007	8,6452
17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,6705	2,6343	6,3048
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,1505	1,8616	5,0121
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,3340	1,9648	5,2988
20.Attività industriali con capannoni di produzione	2,8140	1,6530	4,4670
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3340	1,7562	5,0902
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17,0370	10,0258	27,0628
23.Mense, birrerie, hamburgerie	14,8347	8,7328	23,5675
24.Bar, caffè, pasticceria	12,1125	7,1215	19,2340
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,0350	4,1710	11,2060

26.Plurilicenze alimentari e/o miste	5,5057	3,2929	8,7986
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,9309	12,8994	34,8303
28.Ipermercati di generi misti	6,5762	3,8703	10,4465
29.Banchi di mercato genere alimentari	10,7055	6,3004	17,0059
30.Discoteche, night club	5,5057	3,1831	8,6888

4. APPLICARE, per l'anno 2018, così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2014, le seguenti tariffe per le utenze delle aree mercatali:

- **esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche (fiere, sagre, occupazioni temporanee), su ogni piazzola/posteggio assegnati:**

CATEGORIA	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	15,00
Non Alimentare	10,00

- **AREE MERCATALI:**

CATEGORIA	MERCATO SETTIMANALE	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	MARTEDI'	11,00
Non Alimentare	MARTEDI'	6,50
Alimentare	GIOVEDI'	10,00
Non Alimentare	GIOVEDI'	6,00
Alimentare	SABATO	11,00
Non Alimentare	SABATO	6,50

5. DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

Consigliere **TORTOLA** – rileva che il servizio di raccolta rifiuti è scadente, come confermato dalle lamentele dei cittadini e che da molti anni la percentuale di raccolta differenziata è rimasta stabile al 52 per cento, nonostante si fosse detto che l'obiettivo era quello di aumentare tale percentuale.

Consigliere **LATELLA** – afferma che il suo gruppo, da anni, porta avanti una battaglia per modificare il tipo di raccolta rifiuti, che si è rivelato essere un servizio scarso rispetto al costo sopportato dai cittadini di Borgaro. Ricorda che, come l'anno scorso, la percentuale di raccolta differenziata si attesta ben al di sotto di quello che è l'input legislativo. Chiede, quindi, di valutare il passaggio alla raccolta puntuale che permetterebbe di avere un servizio diverso e migliore, sull'esempio di quanto realizzato nel comune di Chieri.

In relazione alle tasse si dice non contrario a tenerle uguali, tuttavia rimarca il fatto che a Borgaro le tariffe sono già alte e che quindi non potevano essere ulteriormente aumentate. Anticipa il voto contrario del suo gruppo, rilevando che sulla IUC il gettito chiesto ai borgaresi è piuttosto pesante, così come in relazione alla Tari il piano finanziario sia particolarmente gravoso sebbene sia stato istituito il Comune di Mappano.

SINDACO – afferma che Borgaro è il comune della zona Nord di Torino in cui si paga la Tari più bassa, specialmente quella a carico delle famiglie. Si sarebbe potuto scaricare i costi derivanti dalla nascita del Comune di Mappano sui cittadini, ma si è scelto di non farlo puntando sulla razionalizzazione del servizio evitando così aumenti delle tariffe per la cittadinanza.

Riguardo la querelle nata su Facebook, afferma di essere intervenuto per ristabilire la realtà dei fatti e cioè che il Comune di Borgaro non ha aumentato di un centesimo le imposte locali, tantomeno la Tari.

Consigliere **BURDISSO** – rileva che i Comuni citati dal Consigliere Latella fanno parte di un consorzio, il passaggio alla raccolta puntuale comporta che Seta si doti dei macchinari necessari perché tutti i Comuni possano attuare quella modalità di raccolta. Si sta lavorando insieme a Seta al miglioramento del servizio di raccolta rifiuti. Ribadisce inoltre che si sono mantenute inalterate le tariffe grazie al miglioramento dei servizi, ad esempio l'ecocentro ha raddoppiato le ore di apertura.

Consigliere **LATELLA** – si chiede se c'è la volontà della maggioranza di valutare la raccolta puntuale come step successivo rispetto al disastro attuale, e se Borgaro aveva presentato ricorso contro lo Stato per ottenere il rimborso di una quota Imu. Ritiene non ci sia la volontà di andare a prendere i soldi dove andrebbero presi sulla raccolta rifiuti, dato che se si va a vedere le percentuali applicate, previste nel Piano, le banche pagano solo il 2,97 mentre i bar il 19, i supermercati l'11 e gli studi professionali il 7.

Consigliere **CASOTTI** – afferma che la raccolta puntuale non porta ad una riduzione della tariffa rifiuti, ciò perché il Decreto Ronchi dice che l'intero servizio deve essere pagato. La raccolta puntuale è un sistema di maggior giustizia ma non porta ad una diminuzione delle tariffe, alcune famiglie potrebbero avere una riduzione altre invece un aumento. Rileva che organizzare un'azienda sulla raccolta puntuale ha un costo di impianto molto oneroso e almeno all'inizio non comporta alcun risparmio complessivo. Aggiunge che il sistema di raccolta puntuale non è sinonimo di efficienza, è possibile avere un servizio pessimo con la raccolta puntuale e invece un servizio ottimo con il sistema di raccolta per campane. Conclude affermando che il servizio di raccolta nel Comune di Borgaro può essere migliorato ma non è inferiore rispetto a quello dei Comuni vicini.

SINDACO – afferma che in caso di raccolta puntuale, il rapporto tra banche e bar non sarebbe più 2,97 a 19, ma 1 a 50, perché commisurato alla quantità di rifiuti prodotti.

Consigliere **SPINELLI** – rimarca il fatto che si è riusciti a rispettare l’impegno preso l’anno passato, di mantenere inalterate le tariffe nonostante le difficoltà dovute all’istituzione del Comune di Mappano.

Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione in forma palese il provvedimento, accertando e proclamando il seguente esito:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Astenuti: nessuno

Voti contrari: 5 (Latella, Sciandra, Ferricchio, Tortola, Carozza)

Voti favorevoli n. 10

D E L I B E R A

- **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

A) Imposta municipale propria (IMU)

1. **STABILIRE** l’applicazione delle seguenti aliquote IMU per l’anno 2018:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.	3,00
Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria <u>C/2, C/6 e C/7, pertinenze</u> dell’abitazione principale <u>nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate.</u>	3,00
Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero <u>a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.</u>	3,00
Unità immobiliari classate in categoria A (<u>non adibite ad abitazione principale</u>)	9,60
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (<u>escluse le pertinenze</u>) alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/98; ▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all’art. 5, comma 1 della Legge 431/98; 	4,60
Unità immobiliari locate il cui canone di locazione risulti ridotto di almeno il 15% (art. 19, comma 1-bis D.L. 133/14 convertito in Legge 164/14)	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	7,60
Unità immobiliari classate in categoria B	7,60
Unità immobiliari classate in categoria C1	7,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C2 – C6 – C7	9,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C3 - C4 - C5	7,60
Unità immobiliari classate in categoria D	9,60
Aree edificabili	9,60
Altri immobili	7,60

2. **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00=.

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1-A8-A9)	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

2. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
3. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 19,43 per cento.

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

1. **APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario e la relazione illustrativa, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .
2. **DARE ATTO** che la TARI per l'anno 2018 è calcolata sulla base di un costo pari ad € **2.481.702,00**, oltre TEFA 5,00%.
3. **DETERMINARE** per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,0840	42,0912
2 componenti	1,2738	84,1823
3 componenti	1,4228	105,2279
4 componenti	1,5448	115,7507

5 componenti	1,6667	152,5805
6 o più componenti	1,7616	178,8874

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	TARIFFA ANNO 2018
31. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,8352	1,1415	2,9767
32. Cinematografi e teatri	1,3152	0,7683	2,0835
33. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,8352	1,0757	2,9109
34. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,6917	1,5828	4,2745
35. Stabilimenti balneari	1,9576	1,1459	3,1035
36. Esposizioni, autosaloni	1,5599	0,9264	2,4863
37. Alberghi con ristorante	4,8939	2,8758	7,7697
38. Alberghi senza ristorante	3,3034	1,9494	5,2528
39. Case di cura e riposo	3,0587	1,8001	4,8588
40. Ospedale	3,2728	1,9340	5,2068
41. Uffici, agenzie, studi professionali	4,6492	2,7331	7,3823
42. Banche ed istituti di credito	1,8658	1,1042	2,9700
43. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,1293	2,1294	6,2587
44. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,6705	2,1953	5,8658
45. Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,5387	1,4950	4,0337
46. Banchi di mercato beni durevoli	5,4445	3,2007	8,6452
47. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,6705	2,6343	6,3048
48. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,1505	1,8616	5,0121
49. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,3340	1,9648	5,2988

50. Attività industriali con capannoni di produzione	2,8140	1,6530	4,4670
51. Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3340	1,7562	5,0902
52. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17,0370	10,0258	27,0628
53. Mense, birrerie, hamburgerie	14,8347	8,7328	23,5675
54. Bar, caffè, pasticceria	12,1125	7,1215	19,2340
55. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,0350	4,1710	11,2060
56. Plurilicenze alimentari e/o miste	5,5057	3,2929	8,7986
57. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,9309	12,8994	34,8303
58. Ipermercati di generi misti	6,5762	3,8703	10,4465
59. Banchi di mercato genere alimentari	10,7055	6,3004	17,0059
60. Discoteche, night club	5,5057	3,1831	8,6888

4. **APPLICARE**, per l'anno 2018, così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2014, le seguenti tariffe per le utenze delle aree mercatali:

- **esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche (fiere, sagre, occupazioni temporanee), su ogni piazzola/posteggio assegnati:**

CATEGORIA	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	15,00
Non Alimentare	10,00

- **AREE MERCATALI:**

CATEGORIA	MERCATO SETTIMANALE	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	MARTEDI'	11,00

Non Alimentare	MARTEDI'	6,50
Alimentare	GIOVEDI'	10,00
Non Alimentare	GIOVEDI'	6,00
Alimentare	SABATO	11,00
Non Alimentare	SABATO	6,50

5. DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

- **STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	11 giugno
	Acconto	10 settembre
	Saldo	10 dicembre

- **RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
- **DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno eventualmente valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- **TRASMETTERE** in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dalla nota 28 febbraio 2014 dello stesso Ministero.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Presidente è stato:
Presenti n. 15 – Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15 – Voti contrari n. 0

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

L'ORIGINALE della proposta in premessa riportata viene allegata all'originale della deliberazione.

**IL VICE PRESIDENTE
LIONETTI ANTONELLA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO CONATO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

CRON. REGISTRO PUBBLICAZIONE N. _____

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO CONATO**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 - D. Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSORZIO DI BACINO 16		
COMUNE DI BORGARO TORINESE	TRIBUTO TARI	DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018

PESO UTENZE DOMESTICHE	47%
PESO UTENZE NON DOMESTICHE	53%

UTENZE DOMESTICHE							
D	MQ	NUCLEI	TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO FISSA	GETTITO VAR	TOTALE
	131.263	1.385	1,0840	42,0912	142.294,87	58.296,26	200.591,14
	186.504	1.672	1,2738	84,1823	237.559,80	140.752,85	378.312,65
	121.533	1.065	1,4228	105,2279	172.918,10	112.067,72	284.985,83
	99.247	804	1,5448	115,7507	153.313,07	93.063,56	246.376,63
	18.710	137	1,6667	152,5805	31.184,29	20.903,52	52.087,81
	6.293	36	1,7616	178,8874	11.085,57	6.439,95	17.525,52
	563.550	5.099					1.179.879,57

UTENZE NON DOMESTICHE							
ND	CAT.	MQ	TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO FISSA	GETTITO VAR	TOTALE
	1	5.150	1,8352	1,1415	9.451,41	5.878,93	15.330,34
	2	1.000	1,3152	0,7683	1.315,24	768,34	2.083,59
	3	64.620	1,8352	1,0757	118.592,26	69.510,54	188.102,80
	4	3.830	2,6917	1,5828	10.309,07	6.062,08	16.371,15
	5	0	1,9576	1,1459	-	-	-
	6	8.742	1,5599	0,9264	13.637,01	8.098,62	21.735,63
	7	5.412	4,8939	2,8758	26.485,97	15.563,84	42.049,81
	8	2.167	3,3034	1,9494	7.158,48	4.224,35	11.382,83
	9	4.839	3,0587	1,8001	14.801,09	8.710,78	23.511,87
	10	0	3,2728	1,9340	-	-	-
	11	13.535	4,6492	2,7331	62.927,43	36.992,63	99.920,06
	12	2.141	1,8658	1,1042	3.994,70	2.364,14	6.358,84
	13	8.696	4,1293	2,1294	35.908,02	18.517,35	54.425,37
	14	1.066	3,6705	2,1953	3.912,70	2.340,16	6.252,86
	15	654	2,5387	1,4950	1.660,33	977,72	2.638,04
	16	0	5,4445	3,2007	-	-	-
	17	1.284	3,6705	2,6343	4.712,86	3.382,47	8.095,33
	18	8.621	3,1505	1,8616	27.160,20	16.048,75	43.208,95
	19	5.934	3,3340	1,9648	19.783,91	11.658,92	31.442,83
	20	114.571	2,8140	1,6530	322.404,18	189.390,13	511.794,31
	21	8.181	3,3340	1,7562	27.275,39	14.367,59	41.642,99
	22	1.411	17,0370	10,0258	24.039,22	14.146,39	38.185,61
	23	0	14,8347	8,7328	-	-	-
	24	1.662	12,1125	7,1215	20.130,95	11.835,85	31.966,81
	25	3.441	7,0350	4,1710	24.207,54	14.352,45	38.559,99
	26	1.210	5,5057	3,2929	6.661,87	3.984,41	10.646,28
	27	567	21,9309	12,8994	12.434,84	7.313,96	19.748,80
	28	0	6,5762	3,8703	-	-	-
	29	150	10,7055	6,3004	1.605,82	945,06	2.550,89
	30	1.232	5,5057	3,1831	6.782,99	3.921,63	10.704,62
		270.116,00					1.278.710,59

MERCATI							
ND	CAT.	MQ	TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO FISSA	GETTITO VAR	TOTALE
	EXTRA ALIM.	2002	3,2553	1,8313	6.517,11	3.666,26	10.183,37
	ALIMENTARI	1292	6,4009	3,6054	8.269,96	4.658,18	12.928,14
							23.111,51

GETTITO TEORICO TOTALE	2.481.701,68
-------------------------------	---------------------

TOTALE PIANO FINANZIARIO ANNO 2018	2.481.702,00
---	---------------------



CONSORZIO DI BACINO 16



COMUNE DI BORGARO TORINESE

**PIANO FINANZIARIO E
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER IL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI**

ANNO 2018 - 2020

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. IL MODELLO GESTIONALE.....	4
2. L'ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO.....	4
2.1 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DI STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E SVUOTAMENTO CESTINI.....	5
2.2 GESTIONE DEI RU INDIFFERENZIATI.....	5
2.2.1 MATERIALI INGOMBRANTI	6
2.3. GESTIONE DEI RU RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA.....	6
2.3.1 FRAZIONE UMIDA.....	6
2.3.2 CARTA E DEL CARTONE.....	6
2.3.3 VETRO.....	6
2.3.4 PLASTICA.....	7
2.3.5 LEGNO E METALLO.....	7
2.3.6 GESTIONE DEGLI EX-RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	7
2.3.7 ECOSTAZIONE COMUNALE DI RACCOLTA.....	7
3. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI.....	8
4. PIANO FINANZIARIO.....	8
4.1 COPERTURA DEI COSTI.....	9
4.2 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI.....	9
4.3 SINTESI DEL FABBISOGNO FINANZIARIO.....	9
4.4 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI.....	12
4.4.1 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE.....	12
4.4.1.1 COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI.....	12
4.4.1.2 COSTI DI GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	13
4.4.2 COSTI COMUNI.....	13
4.4.3 COSTI D'USO DEL CAPITALE.....	14
5. PREVISIONE PER IL TRIENNIO.....	15

PREMESSA

La Legge n. 147/2013 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dal comma 639 al comma 706 ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di un'imposta municipale di natura patrimoniale (IMU), di una componente per i servizi indivisibile (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Contestualmente, è stato soppresso l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.e.i., con il quale, per l'anno 2013, era stato introdotto il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), in sostituzione dei previgenti regimi di entrata relativi alla gestione del servizio di igiene urbana (TARSU e TIA).

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", nonché delle disposizioni contenute nella Legge n. 147/2013, come modificate dal DL n. 16/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 68/2014 e successive modificazioni.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei soli costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.

Il **Piano finanziario**, per quanto sopra premesso, viene quindi redatto sulla base di quanto previsto dall'art.8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", ed è lo strumento che il soggetto gestore deve redigere per esporre il fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva determinazione della tariffa.

1. IL MODELLO GESTIONALE

In attesa della definitiva costituzione della nuove Conferenze d'Ambito, istituite con la Legge Regionale nr. 7 del 24/05/2012, e del conseguente subentro della stessa nei rapporti giuridici attivi e passivi dei previgenti enti di governo del ciclo integrato dei rifiuti urbani, la competenza per l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani del Comune di Borgaro Torinese, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, in conformità alla Legge Regionale nr. 24 del 24/10/2002. Con deliberazione dell'assemblea consortile n. 10 del 12/03/2004, in vigore fino alla stipula del nuovo contratto di servizio a seguito della conclusione della procedura di selezione del socio privato di SETA spa, il CB16, ha affidato su tutto il territorio di sua competenza il servizio di gestione dei rifiuti urbani alla Società Seta spa ai sensi dell'art. 113 c. 5 lett. c D. Lgs. 267/2000.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16 n. 43 del 28/11/2013, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla Società Smaltimenti Controllati SMC SpA della gara a procedura negoziata con pubblicazione del bando ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. per la selezione del socio privato di SETA S.p.A., mediante cessione di partecipazione sociale e stipulazione convenzione di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino.

In data 27 novembre 2014 è stato stipulato il relativo contratto di servizio tra il Consorzio di Bacino 16 e la Società SETA S.p.A, repertorio numero 30048 Atti numero 20073 registrato a Torino il 18 dicembre 2014 n. 22379.

In data 5/5/2015 con delibera di Assemblea Consortile numero 6 è stato approvato il Piano Industriale Operativo relativo al periodo 2014 - 2018 presentato da Società Smaltimenti Controllati - SMC SpA.

Con deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 29 del 1° dicembre 2015 e n. 3 del 19 gennaio 2016, sono stati decisi gli adeguamenti contrattuali necessari a consentire la corretta applicazione del Piano Industriale Operativo per gli anni 2015-2018 sopra citato.

Il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti.

Per l'anno 2018 la frazione RSU viene smaltita presso l'inceneritore TRM.

La tabella seguente illustra gli impianti utilizzati per il Comune di Borgaro Torinese:

FRAZIONE	IMPIANTO/I
RSU	TRM
PLASTICA	AMIAT (TO)
VETRO	AMIAT (TO)
CARTA/CARTONE	Piemont maceri e DS Smith Recycling Italia Srl (Torino)
ORGANICO	Montello Spa - Montello (BG)

2. L' ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Per il dettaglio dei servizi effettuati nell'anno 2018 si rimanda alla scheda dei servizi di cui all'ALLEGATO II e al CONTRATTO DI SERVIZIO per LA RACCOLTA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA.

Nelle previsioni di produzione rifiuti degli anni 2018, 2019 e 2020 si è tenuto conto che il servizio viene effettuato con sistema "porta a porta".

Attualmente il servizio di raccolta è gestito con il sistema di gestione "porta a porta", e viene svolto nella seguente maniera:

- RACCOLTA INTERNALIZZATA di RSU, organico e carta
- PREVALENTEMENTE STRADALE per vetro e plastica

2.1 Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche e svuotamento cestini

Lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini, il lavaggio delle aree pubbliche e la pulizia delle aree mercatali vengono effettuate da SETA SPA.

Lo spazzamento meccanizzato prevede la pulizia delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico nei limiti della planimetrie definite dall'Amministrazione Comunale. Il servizio è previsto per n° 2 giorni/settimana con numero 1 mezzo / operatore (6 h/giorno).

Il servizio di spazzamento manuale prevede la pulizia delle strade, delle piazze e di ogni area accessibile al pubblico.

E' attuato inoltre un servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati per garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico.

Per lo spazzamento manuale sono previsti n° 2 operatori al giorno per 6 gg/settimana.

ANNO	2018	2019	2020
SPAZZAMENTO MANUALE	2 op. 6gg/sett.	2 op. 6gg/sett	2 op. 6gg/sett
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	1 mezzo 2 gg/sett.	1 mezzo 2 gg/sett.	1 mezzo 2 gg/sett.

2.2 Gestione dei RU indifferenziati

ANNO	2018	2019	2020
PRODUZIONE RIFIUTI PRESUNTA (tonn.)	1.996	1.960	1.950

Per l'anno 2018 la riduzione dei rifiuti indifferenziati è prevista in quanto è stato avviato il sistema integrato di raccolta rifiuti ("porta a porta"). Si è, inoltre, tenuto conto della riduzione degli abitanti dovuta alla nascita del nuovo Comune di Mappano.

2.2.1 Materiali Ingombranti

I materiali ingombranti possono essere conferiti direttamente dai cittadini presso l'Ecostazione comunale di Via Piemonte.

L'Ecostazione è attrezzata con appositi cassoni scarrabili.

Lo svuotamento dei cassoni avviene periodicamente ogni qualvolta il cassone è pieno.

E' altresì previsto il servizio di raccolta domiciliare su chiamata, con le consuete modalità.

2.3 Gestione dei RU raccolti in maniera differenziata

2.3.1 Frazione umida

TIPOLOGIA RACCOLTA	N° CASSONETTI
Internalizzata	6.907

2.3.2 Carta e cartone

TIPOLOGIA RACCOLTA	N° CASSONETTI
Internalizzata lt 50	1.087
Da lt 120 a lt 1.100	794

2.3.3 Vetro

TIPOLOGIA RACCOLTA	N° CASSONETTI
Stradale (Utenze domestiche)	165

2.3.4 Plastica

TIPOLOGIA RACCOLTA	N° CASSONETTI
Stradale (Utenze domestiche)	165

2.3.5 Legno e metallo

Legno e metallo possono essere conferiti dai cittadini presso l'Ecostazione Comunale. I cassoni vengono svuotati periodicamente.

2.3.6 Gestione degli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi

Gli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi (p.e. pile e farmaci scaduti) possono essere conferiti dai cittadini presso i rivenditori (17) e le farmacie (3).

2.3.7 Ecostazione Comunale di Raccolta

Il Comune di Borgaro dispone di n°1 Ecostazione in Via Piemonte, 25. L'Ecostazione è aperta con il seguente con il seguente orario:

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
10.30-12.00 16.30-17.30	10.30-12.00 16.30-17.30	10.30-12.00 16.30-17.30	10.30-12.00 16.30-17.30	10.30-12.00 16.30-17.30	10.30-12.00 16.30-17.30

L'area è attrezzata con contenitori per il conferimento di:

- carta, vetro, lattine, contenitori per liquidi in plastica, imballaggi in plastica
- rifiuti ingombranti
- oli motore esausti
- materiali provenienti dallo sfalcio e dalla manutenzione del verde
- rottami ferrosi
- imballaggi legnosi
- frigoriferi,TV,PC
- batterie esauste

MATERIALI RACCOLTI SEPARATAMENTE Previsioni (tonn)			
	2018	2019	2020
CARTA	441	450	460
VETRO	440	445	460
PLASTICA	221	225	230
ORGANICO	767	770	775

3. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

La tabella allegata descrive l'andamento della produzione dei rifiuti e delle frazioni nel Comune di Borgaro Torinese per l'anno 2017 (periodo gennaio – dicembre) ed è indicata nell'Allegato I, le quantità utilizzate per le proiezioni dei quantitativi utilizzati nella redazione del presente Piano sono state abbattute del 15% che rappresenta la diminuzione della popolazione dopo la divisione avvenuta con la nascita del nuovo Comune di Mappano.

4. PIANO FINANZIARIO

La determinazione dei costi è stata ripartita nel seguente modo:

- costi fissi
- costi variabili

viene, inoltre stabilita la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche.

I criteri di suddivisione sono determinati con l'applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa (D.P.R. 158/1999)

Tariffa fissa: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

Tariffa variabile: CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del costo del servizio, la parte variabile è rapportata alla produzione di rifiuto conferito.

4.1. Copertura dei costi

In base al disposto del D.P.R. 158/99 il Comune di Borgaro Torinese ha avviato la tariffa a partire da 01/01/2005, raggiungendo contestualmente l'integrale copertura dei costi del servizio che è prevista per l'anno 2018 in **€ 2.481.702.**

4.2 Programma degli interventi e degli investimenti necessari

Per l'anno 2018 verrà applicato il contratto di servizio stipulato in data 27/11/2014 con SETA S.p.A. per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana riguardante tutti i Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino 16, a seguito dell'aggiudicazione della gara per la selezione del socio privato di Seta S.p.A.

I costi sono quindi stati elaborati secondo le schede contenenti i servizi specifici per ogni Comune così come da allegato II, che costituisce parte integrante del contratto di servizio.

4.3 Sintesi del fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 viene riassunto nelle seguenti tabelle.



PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018

Comune di **BORGARO TORINESE**
n. abitanti **11.772**

VOCE	DETTAGLIO	DETTAGLIO	PARZIALE	TOTALE
CG - Costi Operativi di Gestione				
CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati				
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche		232.705	929.068	1.987.406
Costi di spazzamento, recupero abbandoni, sanificazioni, ..		81.096		
CRT - Costi di raccolta e trasporto				
Costi di raccolta e trasporto	341.153	341.153		
CTS - Costo trattamento e smaltimento		258.112		
AC - Altri costi				
Quota cb16	16.002	16.002		
CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA				
CRD - Costi di raccolta differenziata				
Carta e cartone	211.176	962.880	1.058.338	
Vetro	117.401			
Plastica	81.591			
Organico	334.365			
Ingombranti ed altre raccolte	33.365			
Altre raccolte differenziate (e)	130.812			
Mercati	23.320			
Doppio passaggio utenze critiche pap	30.851			
CTR - Costi trattamento e riciclo				
CC - Costi Comuni				
CARC - Costi amministrativi dell'accert., della risc. e del contenzioso		86.602	219.296	
CGG - Costi generali di gestione		30.182		
CCD - Costi comuni diversi (costo personale e spese gen. Varie)		23.808		
CCD - detrazione miur		-5.296		
CCD - Costi comuni diversi		84.000		
CK - Costi d'uso del Capitale				
AMM - Ammortamenti		0	275.000	
ACC - Accantonamenti		275.000		
R - Remunerazione del capitale investito		0		
TOTALE PIANO FINANZIARIO				2.481.702



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ANNO 2018

Comune di BORGARO TORINESE

n. abitanti al 31/12/2014 11.772

Calcolo della Parte Fissa (TF) e della Parte Variabile (TV)

TOTALE: 2.481.702

PARTE FISSA		PARTE VARIABILE	
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	313.801	CRT - Costi di raccolta e trasporto	341.153
CTS - Costo trattamento e smaltimento (24,6%)	63.496	- 53% costi personale serv	- 180.811
AC - Altri costi	16.002	CTS - Costo trattamento e smaltimento (75,4%)	194.617
CARC - Costi amministrativi dell'accert., della risc. e del contenzioso	86.602	CRD - Costi di raccolta differenziata	962.880
CGG - Costi generali di gestione	30.182	- 53% costi personale	- 510.327
Costi Personale di Servizio (53%)	691.138	CTR - Costi trattamento e riciclo	95.457
CCD - Costi comuni diversi (costo del pers. e spese generali varie)	102.513		
CK - Costi d'uso del Capitale	275.000		
TOTALE	1.578.732	TOTALE	902.970
<i>% incidenza costi fissi su costi totali</i>	63,61%	<i>% incidenza costi variabili su costi totali</i>	36,39%

Nella ripartizione tra parte fissa e parte variabile viene applicato quanto indicato nel D.P.R. 158/99

per cui vengono trasferiti nella quota fissa le seguenti voci:

-discarica: la parte dei costi riconducibile all'impiego di capitale (come da precedente dichiarazione 24,6%)

-costi del personale: in misura non inferiore al 50% (applicato 53% come da dichiarazione Seta spa)

4.4 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI

4.4.1 Costi operativi di gestione (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono essere divisi in :

- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND)
- Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD)
-

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove,

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni), pulizia isole ecologiche esterne,

CRT = costi di raccolta e trasporto,

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica per rifiuto indifferenziato)

AC = adeguamento abitanti

CGD = CRD + CTR dove,

CRD = costi raccolta differenziata per materiale, doppi passaggi frazioni porta a porta,n passaggio aggiuntivo raccolta ingombranti

CTR = costi di trattamento e riciclo (per umido e verde : costi di compostaggio; per le altre frazioni : costi di trattamento, ricavi di vendita)

4.4.1.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati

Nell'ambito del servizio "porta a porta" la gestione della frazione indifferenziata è effettuata con contenitori.

I costi sono stati determinati in base al nuovo servizio calibrato su quanto effettivamente effettuato sul territorio di Borgaro Torinese, come descritto nel paragrafo precedente.

Lo smaltimento RSU è stato calcolato sulla base delle tonnellate registrate nell'anno 2014 utilizzando la tariffa provvisoria ATO-R di € 112,95. Sarà quindi riconosciuto l'importo di smaltimento al gestore del servizio in modo fisso per il periodo sino al 2018 come previsto dall'allegato tecnico del piano industriale di SETA SPA, e dalle Delibere dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 nr. 29 del 1 dicembre 2015 e n. 3 del 19 gennaio 2016

Gli importi sono così ripartiti:

COSTI	€
Costi spazzamento e lavaggio strade	232.705
Costi di spazzamento, recupero abbandoni, sanificazioni	81.096
Costi raccolta e trasporto	341.153
Costo trattamento e smaltimento	258.112
AC – Quota CB16	16.002
TOTALE	929.068

4.4.1.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

I costi di gestione della raccolta differenziata sono quantificati:

Tipo Raccolta	€
CARTA E CARTONE	211.176
VETRO	117.401
PLASTICA	81.591
FRAZIONE ORGANICA	334.365
INGOMBRANTI E ALTRE RACCOLTE	33.365
ALTRE RACCOLTE DIFFERENZiate (E)	130.812
MERCATI	23.320
DOPPIO PASSAGGIO UT. CRITICHE	30.851
TOTALE	962.880

Come previsto sopra per il costo di smaltimento RSU anche per il costo della frazione organica sono state utilizzate le quantità dell'anno 2014 con il costo provvisorio di € 112,00, per un costo previsto di **€ 95.457**.

Sarà quindi riconosciuto l'importo di smaltimento al gestore del servizio in modo fisso per il periodo sino al 2018 come previsto dall'allegato tecnico del piano industriale di SETA SPA, dalle Delibere dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 nr. 29 del 1 dicembre 2015 e n. 3 del 19 gennaio 2016.

4.4.2 Costi comuni (CC)

Sono quegli importi riferibili ai servizi non compresi espressamente nei costi attribuiti allo svolgimento sul territorio della raccolta dei rifiuti; sono composti da:

CC = CARC + CGG + CCD dove,

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione (personale impiegato nel servizio)

CCD = costi comuni diversi (es. costi di struttura)

Il Comune di Borgaro Torinese - ai sensi dello Statuto del Consorzio di Bacino 16 – provvede tramite il Consorzio stesso alla gestione della tariffa.

I costi riferibili alla voce di spesa (**CARC**) si riferiscono a costi amministrativi quali accertamento, riscossione e contenzioso.

Riscossione ruoli	9.952
Spese Postali riscossione ordinaria	7.673
Riscossione ruoli (Maggioli)	90
Personale cb 16 operativo TARI	16.493
Emissione solleciti Soget	1.194
Spese Postali solleciti Soget	4.584
Spese Riscossione coattiva residua Equitalia	3.433
Sportello SAT	25.000
Cancelleria acquisti diversi	855
Assistenza al contenzioso TARI	1.425
Formazione e aggiornamento tassa rifiuti	2.000
TOTALE	€ 70.985
TOTALE IVA COMPRESA (22%)	€ 86.602

Per la gestione della Tariffa (**CGG**) si riferiscono a: Personale amministrativo e contabile, costi sede...

Personale amministrativo/contabile	20.096
Affitto locali sede	2.599
Utenze sede	1.425
Pulizia sede	692
TOTALE	€ 24.739
TOTALE IVA COMPRESA (22%)	€ 30.182

I costi comuni diversi (**CCD**) si riferiscono a costi di cancelleria/fattorinaggio, consulenze legali, contabili e normativa, servizi informatici, costi gestionale/software, spese bancarie/postali.

Quota parte spese gestionali	7.353
Spese bancarie/postali	2.363
Oneri finanziari	9.798
TOTALE	€ 19.514
TOTALE IVA COMPRESA (22%)	€ 23.808

Per l'anno 2018 i CCD sono inserite anche: € 84.000 per riduzioni da Regolamento TARI, e - € 5.296 entrate contributo MIUR.

4.4.3 Costi d'uso del capitale

Sono costituiti da :

$$CK_n = \text{Amm.}_n + \text{Acc.}_n + R_n$$

Ammortamenti: sono relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene ambientale e si riferiscono all'ammortamento dei mezzi (compattatori, motorette, cassoni, contenitori,...). L'importo è valorizzato a zero in quanto già incluso per quota parte nei singoli costi del servizio

Accantonamenti: L'importo è indicato in **€ 275.000**. Tale importo costituisce fondo rischi destinato a coprire perdite e mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, maggiori costi ecc....

Remunerazione del capitale investito: è contabilizzata in base al capitale di SETA investito nell'erogazione dei servizi nel Comune. L'importo è valorizzato a zero in quanto già incluso per quota parte nei singoli costi del servizio.

5. PREVISIONI PER IL TRIENNIO

Le previsioni per il triennio sono le seguenti:

	2018	2019	2020
Costi di gestione	1.987.406	2.005.293	2.023.340
Costi comuni	219.296	221.269	223.261
Costi d'uso del capitale	275.000	277.475	279.972
TOTALE	2.481.702	2.504.037	2.526.573

L'importo per gli anni 2019 e 2020 è stato adeguato al 0,9% in funzione dell'indice FOI applicato per l'anno 2018. Il preventivo redatto, sino ad ora, costituisce un valore definitivo per l'anno in corso



CONSORZIO DI BACINO 16

PIANO FINANZIARIO
COMUNE DI BORGARO

ALLEGATO I

RIEPILOGO DELLE RACCOLTE
ANNO 2017
(fino al 31 dicembre 2017)

SETA s.p.a. Società Ecologia Territorio Ambiente Raccolta Rifiuti periodo 01/gennaio/2017-31/dicembre/2017
BORGARO TORINESE

Abitanti 13.538
 Kg/Ab.RSU : 173,528
ANNO 2017

Riepilogo raccolta RSU													TOTALE	TOT. %RD
RACCOLTA (kg)	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.		
RSU	175.402	177.210	216.300	204.130	206.110	206.620	196.350	200.180	192.620	195.600	187.490	179.270	2.346.200	2.349.200
Riepilogo raccolta RSA + VARIE													TOTALE	TOT. %RD
RACCOLTA (kg)	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.		
RSA + VARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.565	4.306	7.871	7.870
Riepilogo raccolta DIFFERENZIATA													TOTALE	TOT. %RD
RACCOLTA (kg)	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.		
Accumuli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
App. fuori uso	1.311	0	1.288	0	1.604	0	1.310	1.295	2.635	620	1.613	0	12.066	7.237
Carta cartone	25.600	42.200	36.090	33.760	43.360	36.960	31.820	32.300	41.040	42.280	36.980	42.320	482.960	482.680
Carta Union Modem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legno e cassette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaci scad. e simi.	120	0	0	188	71	58	57	0	95	85	79	0	791	0
Frazione organica	73.160	89.130	79.620	75.880	83.680	76.290	76.490	76.010	88.790	74.170	74.700	73.480	902.860	902.860
Frigo	660	0	780	760	810	660	0	1.620	620	0	970	0	6.360	3.816
Tubi Fluorescenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120	0
Imball. Carta cartone	4.620	11.710	8.360	7.780	8.880	7.940	8.940	1.600	2.940	1.080	720	3.560	86.530	86.530
Imball. Legno	5.670	5.790	10.330	12.340	17.980	17.830	14.510	16.208	9.720	10.180	9.438	11.800	141.390	141.390
Imball. Met. Misti	16.180	19.080	16.720	15.600	14.010	12.310	5.420	5.610	14.290	11.380	11.040	8.390	154.930	115.944
Imball. Metallo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imball. Plastica	21.960	18.060	20.450	20.420	24.970	23.470	24.450	25.390	16.330	21.900	17.390	22.170	256.970	256.970
Imball. Vetro	33.920	48.670	43.730	33.880	53.110	46.060	36.620	50.670	38.660	62.110	62.680	36.670	621.400	505.761
Inerum Usati	3.000	1.560	3.170	3.160	2.100	1.850	1.660	3.860	3.010	4.770	2.830	1.620	32.660	32.660
Incombranti	17.960	16.969	22.781	21.275	22.094	29.490	176.469	22.407	31.794	29.646	18.462	13.699	422.291	253.363
Lavatrici (lavast.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
olio esausto	0	0	0	0	450	0	0	160	0	170	0	60	680	0
Pile esauste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0
Plastica e cassette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneum. fuori uso	1.600	0	0	1.920	1.210	0	890	0	0	0	0	0	5.110	0
Rifiuti di mercati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ritami fer.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sfracci ramaglie	430	0	27.610	19.840	26.365	23.160	33.390	27.288	24.680	22.100	12.680	4.160	211.663	211.663
Imball. Composti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inerti	4.640	6.900	4.640	16.080	16.140	4.100	8.800	4.860	7.640	7.900	26.620	0	108.520	0
Toner	0	38	14	0	0	48	0	0	88	0	0	0	148	0
Oil e grassi comm.	0	190	0	120	0	0	0	300	0	0	0	170	740	0
Residui pulizia strade	0	12.630	16.720	16.440	17.580	1.380	11.980	5.960	3.060	7.660	4.720	7.600	109.120	0
TOTALE DIFFERENZIATA	240.614	244.067	291.933	279.763	333.194	283.673	410.896	292.256	264.312	266.271	275.213	226.009	3.397.148	2.950.624
% RD MENSILE	54,07%	53,36%	52,36%	51,41%	56,16%	54,09%	53,77%	52,86%	52,59%	54,45%	52,29%	53,58%	59,12%	53,45%
RSU + RD Metodo Normalizzato	410.554	404.368	488.858	445.484	507.052	484.600	587.479	451.105	443.588	466.937	439.289	391.228	5.746.346	5.520.943
TOTALE RIFIUTI RACCOLTI	411.814	421.277	510.233	462.833	541.304	490.193	609.196	462.405	456.832	463.071	476.274	403.584	5.754.216	5.754.216
KgRSU-RDI/Ab.	30,3	29,8	36,1	32,9	37,5	35,8	45,4	33,3	32,8	34,5	32,4	28,9	424,5	407,8
Kg tot/Ab.	30,8	31,1	37,7	35,7	40,0	36,2	45,0	34,2	33,7	35,7	35,2	29,8	425,1	425,6

NOTE: Tutti i valori sono espressi in Kg

La percentuale di raccolta differenziata è calcolata con il metodo normalizzato approvato con D.D. n. 49/48 del 10/07/2000



CONSORZIO DI BACINO 16

PIANO FINANZIARIO
COMUNE DI BORGARO

ALLEGATO II

SCHEDA SERVIZIO

SERVIZI DI IGIENE URBANA										
TIPOLOGIA SERVIZIO	NR. NETTURBINI/ SPAZZATRICI	ORE TURNO	GG/SETTIMANA	TOTALE H. ANNUE COMPRENSIVE DI MAGGIORAZIONE DEL 15%	COSTO ORARIO UNITARIO					COSTO DEL SERVIZIO
Spazzamento manuale	2	6	6	1780	32,33	servizio per i mesi da gennaio a maggio 2018				57.550,95
Su preventivo: noleggio, svuotamento, smaltimento rsu da pulizia viaria/svuotamento cestini (importo stimato per 7 mesi, salvo conguaglio)										3.458,00
Spazzamento meccanizzato	1	6	2	718	71,78					51.505,51
Spazzamento con mini spazzatrice				0	50,20					
										112.515,46
TIPOLOGIA SERVIZIO	LUOGO	GG/SETTIMANA	SUPERFICIE (mq)	AREA SPAZZATA ANNUA (mq)	COSTO ANNUO (mq)					COSTO DEL SERVIZIO
Mercati - spazzamento meccanizzato	P.za Grande	2	2378	247312	6,81					16.183,87
Mercati - posizionamento, ritiro e svuotamento cassoni	Via Crik	1	1474	75648	3,40					5.015,78
										21.199,65
TIPOLOGIA SERVIZIO	LUOGO	GG/ANNO	SUPERFICIE (mq)	AREA SPAZZATA ANNUA (mq)	COSTO ANNUO (mq)					COSTO DEL SERVIZIO
Manifestazioni e eventi - spazzamento meccanizzato	Via Italia, Via Crik - Via Garibaldi, Via Roma, Via Cassale, Viale Martiri	4	35423	141692	0,262					9.277,26
Manifestazioni e eventi - spazzamento meccanizzato	Street food			su preventivo						2.825,20
										12.097,40
DISERBO STRADALE	Depurati dalla scheda in quanto dal 2017 non più eseguito da Seta									0,000000
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE										
RIFIUTI ABBANDONATI (discariche abusive)/RITIRO CARCASSE	Previdi stanved fino a capienza dell'importo (rendicontazione periodica)									14.000,00
COSTO TOTALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA										154.562,51
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA										1.318.848,13